

Patti e condizioni per la richiesta di preventivo di spesa per la FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA RELIZZARE SUL PAD. 1

ART. 1 MODALITA' DI CONSEGNA E DURATA DELL'APPALTO

I lavori dovranno essere svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio a carico dell'Impresa aggiudicataria dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità all'offerta presentata e dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato d'onori, i tempi di consegna dovranno essere indicati dall'appaltatrice e avranno decorrenza dalla sottoscrizione del contratto o altro termine concordato con la stazione appaltante. L'inizio dei lavori dovrà essere preventivamente concordato con il Responsabile del procedimento. La sospensione dell'attività lavorativa, per ferie del personale o altro, non costituisce motivo di differimento dei termini. I termini di cui sopra, così come determinati in sede di offerta, sono da intendersi essenziali ai sensi di quanto disposto dall'art. 1457 del codice civile. La consegna parziale dei lavori non costituisce interruzione del termine assegnato.

ART. 2 DOCUMENTAZIONE

L'Impresa aggiudicataria, alla fine dei lavori, assume l'obbligo di fornire, senza alcun ulteriore corrispettivo, la documentazione tecnica e i manuali d'uso, in lingua italiana, ed ogni altra documentazione tecnica idonea ad assicurare il regolare funzionamento dell'impianto, ivi comprese le certificazioni inerenti la qualità e la sicurezza del prodotto.

ART. 3 REFERENTI DELLE PARTI CONTRATTUALI

Nell'ambito del rapporto contrattuale, si identificano alcune figure/funzioni chiave: per l'Aggiudicatario:

- il *Responsabile dei Servizi*: la persona fisica, nominata dall'Aggiudicatario, quale referente dei Servizi in Contratto nei confronti di Fiera Millenaria, con ruolo di supervisione e coordinamento dell'esecuzione dei vari servizi. Tale figura affiancata da eventuali assistenti, quale interfaccia unica verso Fiera Millenaria, è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del Contratto ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente. Al Responsabile dei Servizi sono affidate le seguenti attività:

1. programmazione e coordinamento di tutte le attività previste nel Contratto;
2. gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate da Fiera Millenaria;
3. supervisione del processo di fatturazione dei Servizi;
4. supervisione, raccolta e fornitura delle attività relative all'adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti dell'Amministrazione; per Fiera Millenaria:

- Il *Direttore dell'esecuzione del Contratto*, nominato, anche avvalendosi di assistenti nominati dalla Stazione Appaltante, cui sono affidati per iscritto una o più attività di

competenza del direttore dell'esecuzione del Contratto, svolge attività di controllo e di verifica.

ART. 4 RISCHI E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

Sono a carico dell'Impresa i rischi di perdite e danni ai materiali durante il trasporto. La proprietà delle apparecchiature, nonché i rischi sono trasferiti alla stazione appaltante a decorrere dalla data di consegna.

ART. 5 MARCHI E CERTIFICAZIONI

Gli apparecchi di illuminazione e tutti i materiali elettrici forniti dovranno essere provvisti di:

- marcatura CE e certificati **CEI EN 61215-1-1, CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2.**
- certificazione di origine e/o dichiarazione di conformità resa dal produttore o fornitore, dalle quali si evinca che i moduli componenti dell'impianto e le apparecchiature comprese nella fornitura (indicare gli estremi della bolla di consegna) sono stati costruiti in conformità ai modelli indicati nel presente capitolato ed allegate schede tecniche;

ART. 6 INVARIABILITA' DEI PREZZI

Sia il valore complessivo della fornitura, che i singoli prezzi unitari del Modulo Offerta Prezzi, si intendono fissi, invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui l'aggiudicatario non abbia tenuto presente, il quale non avrà diritto a sovrapprezzi e/o indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

ART. 7 GARANZIA TECNICA

L'impianto fornito e installato deve essere priva di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati dall'impresa nella sua documentazione. L'impresa assume l'obbligo di fornire materiali e prodotti nuovi di fabbrica. Dalla data di consegna con esito favorevole l'Impresa aggiudicataria è tenuta a garantire, tutti gli elementi della fornitura per un periodo pari a 2 (due) anni dalla data del collaudo, salvo la maggiore garanzia espressa in sede di offerta tecnica. La garanzia si intende sia per difetti di costruzione, che per la durata di utilizzo dei materiali, dichiarati nelle schede tecniche. L'Impresa aggiudicataria dovrà riparare tempestivamente ed a proprie spese tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero riscontrarsi sui beni oggetto della fornitura. Qualsiasi impedimento o ritardo nelle prestazioni di garanzia, privo di idonea motivazione, comporterà l'applicazione della penale di cui all'art.16 del presente Capitolato d'Appalto. Qualora, durante il periodo di garanzia, l'impianto dovesse presentare difetti di fabbricazione non sanabili, l'Impresa aggiudicataria si farà carico di sostituire la stessa con altra nuova di fabbrica e di identiche caratteristiche, senza alcun onere per la Stazione appaltante. I tempi per la fornitura dei prezzi o per il ripristino delle funzioni non dovranno essere superiori a 15 gg lavorativi dalla segnalazione.

ART. 8 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

RICHIESTA PREVENTIVO FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte nel presente capitolato d'oneri, l'aggiudicatario si impegna sostenendo tutti gli oneri economici a conformarsi alle seguenti prescrizioni:

- a fornire tutti i materiali della fornitura;
- l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'affidatario, con pieno sollievo tanto della stazione appaltante quanto del personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza;
- il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione della fornitura e relativa posa in opera, fossero arrecati a persone dell'immobile interessato dalla fornitura;
- tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle autorità amministrative, organismi ed enti aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazioni, tra cui quelli relativi all'occupazione di suolo pubblico, ai permessi di accesso e sosta alla zona dei lavori con gli automezzi, a eventuali permessi per carico -scarico merci;
- la pulizia delle opere realizzate al fine di consentire l'uso in condizioni di perfetta igiene, compreso lo smaltimento dei materiali d'imballo;
- impiegare, per lo svolgimento delle forniture e dei servizi, personale provvisto di adeguata qualificazione professionale regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali previsti dal CCNL e in possesso di quanto previsto dalla vigente normativa di settore;
- utilizzare personale che osservi diligentemente le disposizioni disciplinari di Fiera Millenaria e che sia in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con il personale dipendente della Stazione appaltante e con l'utenza;
- utilizzare strumenti e apparecchiature idonei per l'esecuzione della fornitura;
- fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
- di dichiarare la conformità delle apparecchiature tecniche;
- l'impegno a conformarsi a tutte le ulteriori indicazioni fornite dalla Fiera Millenaria. Fiera Millenaria è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. La ditta affidataria si impegna ad esibire, su richiesta della Fiera Millenaria, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d'oneri, l'impresa appaltatrice si impegna, comunque, ad eseguire il servizio in maniera tale da non arrecare alcun inconveniente alla Fiera Millenaria.

Art. 9 PENALI PER IL RITARDO

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dalla Fiera Millenaria.

ART. 10 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:

- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Impresa appaltatrice per iscritto dalla Stazione Appaltante;
- L'Impresa appaltatrice dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Stazione Appaltante medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Stazione Appaltante, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Impresa appaltatrice le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione di penali, Fiera Millenaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Impresa appaltatrice a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario

Art. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 e 108 del Codice dei contratti pubblici la Stazione Appaltante può risolvere un contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma i del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'Impresa appaltatrice sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'Impresa appaltatrice sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Impresa appaltatrice, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- d) qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Impresa appaltatrice rispetto alle previsioni del contratto;
- Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:

- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni alla Stazione Appaltante;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento dei lavori;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- inosservanza durante l'esecuzione dei lavori dell'offerta economica formulata in sede di gara;
- inosservanza del Codice Etico di comportamento di Fiera Millenaria, (visionabile al link <https://www.fieramillenaria.it/info/la-societa>);

Art .12 VERIFICA DI CONFORMITA'

Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall'art. 102 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.

Art. 13 EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI

In riferimento alle prestazioni del presente Capitolato, il pagamento del corrispettivo verrà liquidato a corpo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura che

dovrà essere emessa dopo la verifica di conformità. La società appaltatrice è tenuta ad emettere la fattura che dovrà riportare i seguenti dati:

- a) gli estremi dell'affidamento;
- b) l'importo della prestazione;
- c) il n. del CIG e del CUP (se indicati dalla stazione appaltante);
- d) elenco di quanto fornito;

Così come previsto dall' art. 113 bis comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi, all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di sessanta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a novanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, la Stazione Appaltante non potrà più accettare fatture in forma cartacea. Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicataria alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà Fiera Millenaria di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Fiera Millenaria, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura. Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Fiera Millenaria a titolo di penale, vedi art.16 del presente Foglio Patti e condizioni Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC). A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. Le parti al momento della stipulazione del contratto potranno pattuire in modo espresso un termine per il pagamento superiore a 60 gg. ed in ogni caso non superiore a 90 gg.

Art. 14 ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori. L'appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere, entro 10 giorni dalla richiesta della Fiera Millenaria, della Copia Modelli DM10 dei lavoratori impegnati nell'appalto (di veda l'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016). 30 Nell'esecuzione dell'appalto, l'affidatario rispetta, altresì, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (Si veda l'art. 30, comma 3 del Codice dei contratti). Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (si veda l'art. 30, comma 4 del codice dei contratti).

ART. 15 ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare apposita polizza assicurativa, valida per tutta la durata dell'appalto, per responsabilità civile verso terzi (RCT), con massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro, per danni a persone, cose e animali, a copertura di tutte le responsabilità civile discendenti dalla legge. Qualora il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. Qualora l'aggiudicatario sia un RTI, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 16 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.

Gonzaga lì, 03 luglio 2023